



COMUNE DI PONTIDA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TUTELA DEL
WHISTLEBLOWING**

Approvato con Delibera di Consiglio n. del

Sommario

Art.1 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Oggetto di applicazione	3
Art. 3 I soggetti legittimati	4
Art. 4 Condizioni per accedere alle tutele	4
Art. 5 Le tipologie di segnalazioni	5
Art. 6 I canali di segnalazione	5
Art. 7 Il canale interno	5
Art. 8 Elementi e caratteristiche della segnalazione.....	6
Art.9 Gestione del canale interno.....	7
Art. 10 Tempi di gestione della segnalazione.....	7
Art. 12 Obbligo di riservatezza	9
Art. 13 Trattamento dei dati personali	10
Art. 14 La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	11
Art. 15 Il canale esterno.....	11
Art. 16 La divulgazione pubblica	11
Art. 17 Le misure di protezione	12
Art. 18 Misure di sostegno	13
Art. 19 Limitazioni della responsabilità	13
Art. 20 Sanzioni	14
Art. 21 Iniziative di sensibilizzazione	14

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in vigore dal 30 marzo 2023 ed efficace dal 15 luglio 2023, ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del c.d. whistleblowing.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, presenti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Comune di Pontida.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano, divulgano ovvero denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni, di norme nazionali e del diritto UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, delle quali siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La disciplina non si applica a:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
- b) a segnalazioni di violazioni già disciplinate, in via obbligatoria, dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato del d.lgs. 24/2023), ovvero disciplinate da provvedimenti nazionali di attuazione degli atti comunitari elencati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937;
- c) a segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi a difesa o di sicurezza nazionale.

Art. 2 Oggetto di applicazione

Le violazioni, oggetto di segnalazione, rilevanti ai fini dell'applicazione delle tutele, ricomprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (*a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, del Comune o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica ai danni dell'ente o dello Stato e frode nelle pubbliche forniture*) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dallo stesso decreto n. 231;
- c) illeciti, che rientrano nell'ambito di applicazione di provvedimenti UE o nazionali, relativi a:
 1. appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE, di cui all'art. 235 del Trattato sul funzionamento dell'UE;
 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno in materia di imposta sulle società;
 4. atti o comportamenti che vanificano "l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione" nei settori sopra indicati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- b) le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- c) i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione del Comune di Pontida.

Sono escluse dalla presente disciplina le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

I motivi che inducono a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente le violazioni sono da considerarsi irrilevanti ai fini della protezione.

Art. 3 I soggetti legittimati

Per contesto lavorativo si intendono tutte le attività lavorative o professionali, sia presenti che passate, svolte in forza di rapporti di lavoro o collaborazione, attraverso le quali la persona ha acquisito le informazioni sulle violazioni e nel cui ambito rischia di subire delle misure ritorsive.

Pertanto, sono legittimate a segnalare le persone che operano in qualità di:

- a) dipendente;
- b) lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso l'ente;
- c) collaboratore, libero professionista e consulente che presta la propria attività presso l'ente;
- d) volontario e tirocinante, retribuito e non retribuito;
- e) persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ente.

Le disposizioni del presente regolamento si estendono anche a:

- a) facilitatori, definite come persone fisiche che "assistono il segnalante nel processo di segnalazione", operanti all'interno del medesimo contesto di lavoro, la cui assistenza deve essere mantenuta segretata;
- b) persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante che gli sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo, con i quali sussiste un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del segnalante, o per i quali il segnalante lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Art. 4 Condizioni per accedere alle tutele

Le tutele si applicano laddove ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, il soggetto aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che le violazioni fossero lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione, in quanto illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) la segnalazione o la divulgazione è stata effettuata avvalendosi dei canali e delle modalità disciplinate dal presente regolamento.

Le protezioni si applicano anche nei casi di segnalazione, denuncia o divulgazione anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Le tutele vengono meno quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante, per diffamazione o calunnia, o per gli stessi reati che ha denunciato, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare ed una pecuniaria a cura dell'Autorità.

Le violazioni possono essere segnalate:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Art. 5 Le tipologie di segnalazioni

Si definisce:

- a) segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023 e art. 7 del presente regolamento;
- b) segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, prodotta attraverso il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del d.lgs. 24/2023 a art. 15 del presente regolamento;
- c) divulgazione pubblica (o divulgare pubblicamente): rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media).

Le informazioni sulle violazioni, cui si riferisce, sono tutte le informazioni, compresi i sospetti fondati, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno dell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico di lavoro o collaborazione, comprese le notizie su condotte il cui scopo è occultare tali violazioni.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante ma è disciplinata dal presente regolamento e dal d. lgs. 24/2023.

Art. 6 I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti e sono:

- a) canale interno;
- b) canale esterno, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- c) divulgazioni pubbliche;
- d) denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 7 Il canale interno

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Il comune di Pontida ha attivato il proprio canale di segnalazione attraverso l'iscrizione ad una piattaforma, che permette di ricevere segnalazioni mediante l'utilizzo del seguente link:

<https://comunedipontida.whistleblowing.it/>

pubblicato nella homepage del sito istituzionale del Comune di Pontida.

La piattaforma attualmente in uso garantisce standard di sicurezza elevati sia in relazione all'identità del segnalante sia al contenuto delle segnalazioni, conformi ai requisiti previsti dal decreto legislativo 24/2023 e garantisce aggiornamenti costanti adeguandosi alle novità normative.

Il sistema prevede sia la possibilità di segnalazioni anonime sia di segnalazioni dichiarate.

Contestualmente all'apertura della segnalazione il segnalante ha la possibilità di scegliere se fornire la propria identità indicando il proprio nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma. Se non fornita, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione.

In ogni situazione in cui il segnalante abbia inserito l'informazione identificativa al sistema, il ricevente, nella fattispecie identificato nel Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), ha la possibilità di vedere se questa sia presente e la possibilità di richiederne accesso tramite un pulsante "Mostra". Tali informazioni identificative del segnalante sono infatti visualizzabili in una apposita sezione separata dai contenuti della segnalazione.

La piattaforma consente nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelano l'identità del segnalante. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante.

L'invio della segnalazione mediante l'accesso alla piattaforma con il link sopra indicato è da considerarsi il canale interno preferenziale, in considerazione del fatto che garantisce automaticamente la protezione dell'anonimato del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante sia impossibilitato ad accedere alla piattaforma elettronica, è possibile far pervenire al RPCT la richiesta di un incontro diretto, all'uopo finalizzato, che dovrà essere fissato dal RPCT entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Al termine dell'incontro il segnalante dovrà tradurre la segnalazione orale in forma scritta e consegnarla al RPCT.

La gestione del canale è assegnata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che ha quindi l'onere e la responsabilità di accertare i fatti senza esporre il segnalante alla possibilità di essere individuato.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 Elementi e caratteristiche della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b. la descrizione del fatto;
- c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Art. 9 Gestione del canale interno

Il RPCT è il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità e svolge le seguenti attività':

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni saranno esposte sulla bacheca on line di ogni dipendente ed il RPCT invierà una comunicazione all'uopo a tutti i dipendenti. Inoltre, tali informazioni sono pubblicate sulla homepage del Comune di Pontida.

Art. 10 Tempi di gestione della segnalazione

Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione ha il termine di 15 giorni lavorativi per l'esame preliminare della stessa. In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel d. lgs. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT utilizza gli stessi criteri utilizzati dall'Autorità e cioè:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati all'art. 2 del presente regolamento;
- f) la mancata legittimità del soggetto segnalante.

Il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere entro 20 giorni lavorativi al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Spetta al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Il RPCT può avvalersi del supporto di un gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni. Tale gruppo di lavoro, costituito all'uopo di volta in volta, sarà composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'ente. I componenti del gruppo di supporto saranno nominati con atto organizzativo del RPCT, che ne determinerà il numero ed individuerà i componenti con le competenze necessarie, a seconda della tipologia della segnalazione. Tale atto organizzativo sarà pubblicato sull'intranet dell'ente (e ciò anche a maggior tutela del segnalante e per favorire un clima di fiducia all'interno dell'amministrazione).

Il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower (mediante l'uso o della piattaforma, nel caso in cui il segnalante voglia rimanere anonimo, o dello stesso canale scelto dal segnalante per inoltrare la segnalazione o di altro canale da quest'ultimo indicato), chiedendo, entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'avvio dell'istruttoria, allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone contestualmente comunicazione motivata al segnalante.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione si rivolge tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Per quanto riguarda i casi in cui sia necessario coinvolgere altri soggetti, interni o esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il RPCT la sanzione pecuniaria che l'Autorità irroga ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio", adottato dall'ANAC.

Il Responsabile potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, i soggetti idonei a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione sono il responsabile dell'Area che gestisce le risorse umane e/o il responsabile dell'ufficio per i controlli interni.

Art. 11 Fasi della procedura

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni lavorativi che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, a causa di particolari complessità istruttorie, il RPCT può estendere i predetti termini di ulteriori sessanta giorni lavorativi, fornendo adeguata motivazione.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- a) al responsabile dell'Area che gestisce l'ufficio Risorse Umane e attività contrattuali, nonché al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre preservando l'anonimato del segnalante;
- b) agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- c) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, il RPCT ravvisi la necessità di chiedere al soggetto segnalante delle integrazioni documentali o ulteriori informazioni atte a consentire la comprensione della natura e del contenuto della segnalazione, il termine di cui sopra si interrompe e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dell'avvenuta comunicazione dell'informativa richiesta.

Il termine si interrompe anche, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni lavorativi, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune di Pontida o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dell'avvenuta comunicazione dell'informativa richiesta.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT o a quelle espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE)

2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (diritto di accesso di tipo documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (diritto di accesso civico).

Nelle procedure di segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita, anche acquisendo osservazioni scritte e documenti.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt.

4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Art. 14 La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nell'ipotesi di avvicendamento di RPCT, secondo un principio di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa è necessario che il nuovo RPCT abbia accesso alle segnalazioni ricevute anche dal RPCT precedente, specie se il procedimento sulla segnalazione non si sia ancora concluso. Il RPCT subentrante deve anche avere cura della corretta durata di conservazione delle segnalazioni pregresse.

Art. 15 Il canale esterno

L'autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità utilizzando il seguente url:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

e solo qualora, al momento della presentazione della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna, per motivi tecnici non sia attivo;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Art. 16 La divulgazione pubblica

Si intende divulgazione pubblica il rendere di pubblico dominio informazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente regolamento e dal d. lgs. 24/2023 non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Art. 17 Le misure di protezione

Le misure di protezione del segnalatore si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a causa della denuncia, segnalazione o divulgazione.

La ritorsione è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, che provoca o che possa provocare alla persona, anche indirettamente, un danno ingiusto.

Il legislatore ha indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie di diritto considerate misure ritorsive:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone diversi dal segnalante (es. facilitatori, colleghi).

Il segnalante e tutti gli altri soggetti ai quali il decreto 24/2023 ed il presente regolamento riconoscono le tutele possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

L'ANAC per acquisire gli elementi istruttori, indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

I provvedimenti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono nulli. La dichiarazione di nullità spetta all'ANAC. Le persone licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia hanno il diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro.

Art. 18 Misure di sostegno

Presso l'ANAC viene istituito l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, sulla base di una specifica convenzione stipulata con l'Autorità.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 19 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per

ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del presente regolamento.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona non incorre in alcuna responsabilità civile o amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 20 Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal d. lgs. 24/2023 e dal presente regolamento, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

d) il segnalante che abusi della protezione del whistleblowing, facendo segnalazioni prive di fondamento o volte a nuocere, per ragioni personali un altro dipendente del Comune di Pontida, a può essere deferito a discrezione del RPCT all'UPD del Comune di Pontida, che potrebbe comminare una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 5.000 euro a seconda della gravità dell'abuso dell'esercizio.

Art. 21 Iniziative di sensibilizzazione

Il Comune di Pontida al fine di sensibilizzare e divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura del suo utilizzo, pubblicherà il presente regolamento sul sito internet istituzionale.

Art. 22 Integrazione Codice di Comportamento dei dipendenti

Il presente regolamento costituisce modifica ed integrazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontida, come con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 26.11.2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 20 del 18.03.2023.